

ATTO COSTITUTIVO

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Signori:

- 1) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 2) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 3) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 4) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 5) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 6) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
- 7) _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

È costituita l'Associazione/Società/Squadra/Gruppo/Oratorio **ANSPI** denominata :

“ _____ ”

con sede in _____ prov. _____ via _____ n° _____

che svolge esclusivamente attività e promozione della pratica sportiva per i soci. Non ha scopo di lucro, è apolitica ed è aperta a tutti i soci che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito delle varie discipline sportive esistenti, considerando lo sport come valida proposta educativa e importante momento di incontro e aggregazione. Inoltre, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità:

Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico delle discipline sportive praticate nelle specialità ad esse appartenenti attraverso l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità sportive organizzate dall'ANSPI, Ente di Promozione Sportiva.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti dell'ANSPI e quanto deliberato dai competenti organi della federazione nazionale o discipline sportive associate alle quali delibererà d'aderire.

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi **14** articoli di seguito trascritto.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

- _____ alla carica di presidente;
- _____ alla carica di vicepresidente;
- _____ alla carica di segretario
- _____ alla carica di Tesoriere

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Segretario

Il Presidente

(firma autografa)

(firma autografa)

SEGUONO LE FIRME AUTOGRAFE DI TUTTI I PRESENTI

STATUTO “ A. N. S. P. I.”

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione **ANSPI** denominata

“ _____ ”.

L'Associazione aderisce all'ANSPI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti dell'ANSPI.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in _____ (____) alla via ______. Inoltre l'Associazione potrà costituire delle sezioni staccate nei luoghi dove riterrà più opportuno al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

Art.3 DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto attraverso una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.14 del presente statuto.

Art.4 SCOPO

L'Associazione svolge esclusivamente attività e promozione della pratica sportiva per i soci. Non ha scopo di lucro, è apolitica ed è aperta a tutti i soci che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito delle varie discipline sportive esistenti, considerando lo sport come valida proposta educativa. Inoltre l'Associazione:

- Curerà lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico delle discipline sportive praticate nelle specialità ad esse appartenenti attraverso l'organizzazione di squadre sportive e la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità sportive organizzate dall'ANSPI, nonché dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate;
- Lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché l'organizzazione e la partecipazione a corsi di istruzione tecnica per il coordinamento delle attività istituzionali;

Art.5 ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata nel rispetto del principio di democrazia interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art.25 della legge 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta dei proventi o utili.

Art.6 QUALIFICA DI SOCIO

Le categorie dei soci sono le seguenti: **Soci Fondatori, Soci Effettivi, Soci Ragazzi, Soci Onorari.**

Art.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono: **1) l'Assemblea dei soci; 2) Il Presidente; 3) Il Consiglio Direttivo.**

Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e ad essa sono attribuiti i poteri giudicanti ed elettivi delle cariche sociali. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. E' composta da tutti gli associati maggiorenni aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi, o sei mesi se particolari esigenze lo richiedessero, per deliberare, a seguito di discussione, la relazione di gestione ed il rendiconto delle spese di gestione nonché il bilancio di previsione improntato dal Consiglio Direttivo. Saranno valide le assemblee ordinarie non elettive “*in prima convocazione*” se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, “*in seconda convocazione*” qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Per le assemblee ordinarie elettive occorre comunque la metà più uno degli aventi diritti al voto. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente anche su iniziativa di almeno un terzo dei soci con richiesta motivata. **L'assemblea straordinaria**, è convocata dal Presidente ed è costituita validamente con due terzi degli aventi diritto al voto, ha competenza deliberativa per:

- approvare o modificare lo statuto sociale;
- discutere di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, hanno la durata di quattro anni e si intendono effettive all'accettazione di queste da parte dei soci designati. Le elezioni alle cariche sociali, basate sulla massima libertà di partecipazione e nel rispetto della più ampia democrazia interna, avvengono a scrutinio segreto e riguardano: **Il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Vice Presidente**

Art.10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di promozione e di coordinamento dell'attività motoria e sportiva dell'Associazione ed ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione Sportiva. E' composto da n. ... soci eletti dall'assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni. Il Consiglio elegge nella prima riunione fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; il segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere e viceversa. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art.11 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea. Dura in carica quattro anni e viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. In caso di assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Infine, nel caso di impedimento definitivo, il Consiglio provvederà all'elezioni di un nuovo presidente.

Art.12 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, che saranno sottoposti, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, all'approvazione dell'Assemblea dei soci che dovrà approvarlo una volta inseritolo all'ordine del giorno. Esso sarà redatto in maniera veritiera e con chiarezza per presentare, nel rispetto del principio di trasparenza, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Una copia sarà messa a disposizione di chiunque, tra gli associati, ne faccia richiesta a seguito di interesse. Durante tutta la vita dell'associazione tutti i proventi dell'attività, gli utili di gestione, nonché i fondi, riserve o il capitale dell'associazione non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i soci, neanche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art.13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva costituiti secondo quanto previsto dagli art.38 e 39 dello statuto nazionale ANSPI-SPORT. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si rimanda allo Statuto ANSPI SPORT nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Art.14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora il Consiglio Direttivo, nota un irregolare funzionamento che rende impossibile l'esistenza dell'associazione, pone all'ordine del giorno lo scioglimento della stessa attraverso la convocazione dell'Assemblea straordinaria. La delibera sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto. Deliberato lo scioglimento, l'Associazione devolverà, su indicazione dell'Assemblea straordinaria, il proprio patrimonio ad un'altra associazione con finalità sportive o finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Data

Firma del Segretario e del Presidente

SEGUONO LE FIRME AUTOGRAFE DI TUTTI I PRESENTI